

Argomento	Accertamenti sanitari > Stato di handicap (104/92)
Titolo	Richiesta di visita per l'aggravamento dello stato di handicap
Descrizione del Servizio	La persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla natura e alla gravità delle sue condizioni di salute, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. (Art.3 comma 2 - Legge n.104/1992) (Si veda la scheda <u>Richiesta di accertamento dello stato di handicap</u>) Il riconoscimento dello stato di handicap in condizioni di gravità, rispetto al riconoscimento non in condizioni di gravità, <i>dà diritto a</i>: • permessi lavorativi aggiuntivi, • ulteriori agevolazioni fiscali, • Indennità di accompagnamento, se sussistono i requisiti. Pertanto, le persone a cui è già stato riconosciuto lo stato di handicap senza la condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n.104/1992, le cui condizioni di salute siano peggiorate in maniera significativa, possono richiedere la visita per l'aggravamento dello stato di handicap. La presente procedura di richiesta di visita per l'aggravamento dello stato di handicap risulta valida anche per la richiesta di visita per l'aggravamento lo stato di: • <i>cecità civile</i> (ai sensi della Legge n. 382/1970 e succ.) • <i>sordità</i> (ai sensi della Legge n. 381/1970 e succ.) • <i>disabilità</i> (ai sensi della Legge n. 68/1999 e succ.) • <i>invalidità civile</i> (ai sensi della Legge n. 118/1971 e succ.) Al termine della visita medica viene rilasciato un verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>. Tale verbale rappresenta il nuovo documento ufficiale attestante lo stato di handicap. Il giudizio finale può indicare una delle seguenti condizioni: • Conferma dell'<i>Handicap temporaneo o definitivo</i> (Art. 3 comma 1 - Legge n.104/1992) • <i>Handicap in condizioni di gravità</i> (Art.3 comma 1 - Legge n.104/1992)
Requisiti	Può richiedere la visita per l'aggravamento dello stato di handicap la persona: • a cui è già stato riconosciuto lo stato di handicap senza la condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n.104/1992, • le cui condizioni di salute sono peggiorate tanto da poter chiedere di esser riconosciuto lo stato di gravità espresso dall'art. 3 comma 3 della Legge n.104/1992.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	INPS Spoleto • Sede: Piazza Bernardino Campello 5 , Spoleto • Telefono: Da fisso 803164 da cellulare 06164164 • Orario: Lunedì al Venerdì 08.30-12.30 • PEC: direzione.agenzia.spoleto@postacert.inps.gov.it

Documentazione	Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre essere in possesso di: • un documento di identità, • la tessera sanitaria, • il codice fiscale, • lo SPID. Occorre inoltre la ricevuta del certificato medico attestante l'aggravamento delle condizioni di salute rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS).
Procedura	1. Per avviare la procedura di richiesta di visita per l'aggravamento dello stato di handicap occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) o al Pediatra di Libera Scelta (PLS) chiedendo un certificato medico attestante l'aggravamento delle condizioni di salute. Il MMG o il PLS a questo punto, una volta compilato, inoltrerà il certificato all'INPS, stampandone anche una ricevuta per la persona interessata. 2. Entro 90 giorni l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare domanda di aggravamento in una delle seguenti modalità: • direttamente online sul sito dell'INPS, • avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria. Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne. 3. Ricevuto il certificato medico e la domanda, l'INPS convoca l'interessato a visita medica, cioè all'accertamento sanitario effettuato da una commissione medica USL, integrata da un medico dell'INPS. 4. La commissione compila un verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato.
Fonti Normative	• Legge n. 118/1971, <i>"Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"</i> • Legge n. 18/1980, <i>"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"</i> • Legge n. 508/1988, <i>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"</i> • Legge n. 222/1984, <i>"Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"</i> • Legge n.104/1992, <i>"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i>. • Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."</i> • Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>"Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"</i>

	• Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i> • Legge n. 80/2006, <i>“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”</i> • Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i> • Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i> • <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</i>, ratificata in Italia con la Legge 18/2009
Data	12.12.2025